

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **230**

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA ED ALLA VIDEOREGISTRAZIONE DEGLI AMBITI PORTUALI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE E DELLE SUE SEDI

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTI

- la Legge n. 300/1970 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4 e 38;

- il Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- il D.Lgs. n. 192/2003 e s.m.i. ed in particolare l'art. 171;
- il D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni;
- la Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- il *Provvedimento in materia di videosorveglianza*”, emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- le Linee Guida n. 3/2019, adottate il 20 gennaio 2020 *dall'European Data Protection Board*;

VISTA, altresì, la Direttiva (UE) 2016/1148 e suoi adeguamenti e integrazioni (NIS);

VISTO il Decreto Legislativo che recepisce e attua la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione, che qui si intende integralmente riportato (NIS), al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, e la salvaguardia del patrimonio fisico, logico / informatico e organizzativo dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 1653 del 13.12.2019 con il quale è stato approvato il “REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AMBITO PORTUALE DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE”, volto a regolare il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (nel prosieguo, anche solo l' “Autorità” o l' “Adsp”), ossia, precisamente, nelle aree demaniali comuni cui si accede tramite i varchi portuali dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure;

RITENUTO che il Regolamento di cui trattasi, con riferimento agli impianti operanti negli ambiti portuali sopra descritti, possa essere confermato, aggiornandolo, in particolare, con l'inserimento dell'art. 6 *bis*, rubricato “Contitolarità”, volto a prevedere espressamente la possibilità che l'Autorità stipuli, ricorrendone i presupposti, accordi ex art. 26 del Regolamento UE 679/2016 con soggetti pubblici o privati, al fine di consentire

la gestione congiunta ed integrata di particolari componenti del sistema di videosorveglianza e videoregistrazione;

PREMESSO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale intende prevedere la possibilità di installare un sistema di videosorveglianza e videoregistrazione anche con riferimento alle sedi presso le quali viene svolta l’attività istituzionale, al fine di garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio materiale, ivi compreso quello documentale, e immateriale dell’Ente e dei beni custoditi nelle sue sedi ed al fine di adottare misure idonee a prevenire, impedire o comunque ostacolare atti criminosi nell’ambito delle strutture e nelle aree di propria pertinenza;

PREMESSO che, in una prima fase, tale sistema interesserà esclusivamente la sede di Palazzo San Giorgio, sita in Genova, Via della Mercanzia, 2;

CONSIDERATO che, al fine di poter provvedere all’installazione del sistema nella sede di cui alla premessa che precede, è stato richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, con istanza prot. n. 6222 del 13.02.2023, il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 4 della L. 400/1970, ottenuta in data 8.03.2023 (ns. rif. prot. n. 9780 in pari data);

RAVVISATA, quindi, l’attuale necessità di aggiornare il Regolamento sopra citato, anche includendovi la disciplina del trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione che potranno essere attivati, previo esperimento di quanto previsto dal citato art. 4 della L. 400/1970, presso le sedi dell’Ente e che, allo stato, come osservato, sarà concretamente attivato esclusivamente per la sede di Palazzo San Giorgio;

SU PROPOSTA del Direttore dello Staff Porto Digitale, Business Intelligence e Transizione al Digitale, nonché Responsabile per la Transizione al Digitale, che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Responsabile della Protezione dei Dati;

SENTITO il Direttore della Direzione Personale Organizzazione e Affari Generali;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

1. è approvato il nuovo “REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA ED ALLA VIDEOREGISTRAZIONE DEGLI AMBITI PORTUALI DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE E DELLE SUE SEDI”, allegato al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale;
2. il Regolamento entra immediatamente in vigore e sostituisce il precedente;

3. di pubblicare il Regolamento di cui trattassi in via permanente sul sito *intranet* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Genova, li **14/03/2023**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

**REGOLAMENTO
RELATIVO
ALLA VIDEOSORVEGLIANZA ED ALLA
VIDEOREGISTRAZIONE
DEGLI AMBITI PORTUALI
DI COMPETENZA
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE
E DELLE SUE SEDI**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Finalità e sistemi di sorveglianza	5
Art. 4 - Diretta visione delle immagini	6
Art. 5 - Trattamento dei dati personali	6
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	7
Art. 6 - Titolare	7
Art. 6 bis - Contitolarità	7
Art. 7 - Responsabile	8
Art. 8 - Funzioni del Responsabile del trattamento:	8
Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	9
Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alle control room	9
Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave	10
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	10
Art. 13 - Modalità da adottare per i dati videoripresi	11
Art. 14 - Obblighi degli operatori	12
Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta	12
Art. 16 - Diritti dell'interessato	13
Art. 17 - Sicurezza dei dati	14
Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati	14
Art. 19 - Comunicazione	14
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	14
Art. 20 - Tutela	14
Art. 21 - Modifiche regolamentari	15
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 22- Tutela dei dati personali	15
Art. 23 - Pubblicità del regolamento	15
Art. 24 - Rinvio dinamico	15

Art. 25 – Entrata in vigore 15

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione attivati negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (nel prosieguo, anche solo l' "Autorità" o l' "Adsp") ossia, precisamente, nelle aree demaniali comuni cui si accede tramite i varchi portuali dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure - ed attivabili, previo esperimento di quanto previsto dal citato art. 4 della L. 400/1970, nelle sue sedi.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto:
 - dalla Legge n. 300/1970 e s.m.i. ed in particolare dagli artt. 4 e 38;
 - Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - dal D.Lgs. n. 192/2003 e s.m.i. ed in particolare l'art. 171;
 - dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - dalla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - dal *Provvedimento in materia di videosorveglianza* emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 - dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - dalla Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - dalle Linee Guida 3/2019, adottate il 20 gennaio 2020 dall'*European Data Protection Board*;

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**impianto di videosorveglianza e videoregistrazione**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,

- il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso gli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
 - d) per **“Titolare”**, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con il sistema di videosorveglianza”**, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali trattati con il sistema di videosorveglianza;
 - f) per **“Incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **“Interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. In relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, gli interessati (i) quanto agli ambiti portuali, sono prevalentemente i soggetti che direttamente accedono ai varchi portuali e transitano nell'area ripresa e quelli di pertinenza dei dati ricavabili dai mezzi di trasporto utilizzati per l'accesso e (ii) quanto alle sedi, i soggetti che vi accedono, transitano e stazionano;
 - h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Le finalità dei suddetti impianti sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Adsp, in particolare dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., nonché alla Legge n. 300/1970.
2. La videosorveglianza e la videoregistrazione effettuano un'attività di vigilanza su persone e beni, supplendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
3. L'attività è effettuata:
 - quanto agli ambiti portuali, ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio;
 - quanto alle sedi, ai fini della tutela del patrimonio materiale, ivi compreso quello documentale, e immateriale dell'Ente e dei beni custoditi nelle sedi dell'Ente;



4. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e nelle sue sedi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il presente regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
5. Quanto alla videosorveglianza degli ambiti portuali di competenza dell'Autorità, potranno essere installati - previo l'espletamento delle opportune verifiche e l'ottenimento, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni da parte del Garante o di altro soggetto, sistemi fissi e/o mobili, sistemi integrati, sistemi intelligenti, sistemi per il riconoscimento delle targhe dei veicoli e sistemi per rilevare violazioni ai regolamenti adottati dall'Adsp e/o a leggi regionali e statali.
6. Il sistema di videosorveglianza dell'Adsp - previo l'espletamento delle opportune verifiche e l'ottenimento, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni da parte del Garante o di altro soggetto - potrà essere integrato mediante collegamento a sistemi di terzi.
7. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
8. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente e, quanto a quelle nelle sedi dell'Ente, nel rispetto di quanto indicato da autorizzazioni rilasciate dall'Ispettorato del Lavoro ovvero di quanto previsto in apposito verbale di accordo sindacale, come da art. 4 della L. 400/1970.

Art. 4 - Diretta visione delle immagini

1. La diretta visualizzazione, in tempo reale o successivamente, delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza, è profilata a seconda del tipo di utilizzatore.
2. Il responsabile/incaricato si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato con l'attivazione degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione.
2. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano (i) i soggetti ed i mezzi di trasporto

che transiteranno nelle aree portuali e (ii) i soggetti che accederanno e frequenteranno le sedi dell'ente.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
4. Quanto ai dipendenti di ADSP, le apparecchiature e l'impianto non potranno costituire strumento di controllo della prestazione dei lavoratori; i dati potranno essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro limitatamente a quanto specificato in apposita informativa.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 - Titolare

1. L'Adsp è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di videoregistrazione di cui al presente regolamento. A tal fine l'Adsp è rappresentata dal Presidente, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Presidente, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) nomina eventuali responsabili esterni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 ed il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, impartendo loro istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità, nonché gli incaricati;
 - c) stipula protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni aventi a riguardo il trattamento di dati mediante i sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
 - f) adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti di legge.

Art. 6 bis - Contitolarità

1. Il Titolare del Trattamento, oltre a quanto stabilito all'art. 6, può stipulare, ricorrendone i presupposti, accordi ex art. 26 del Regolamento UE 679/2016 con

soggetti pubblici o privati, al fine di consentire la gestione congiunta ed integrata di particolari componenti del sistema di videosorveglianza e videoregistrazione.

2. In tali accordi, della cui stipulazione sarà data adeguata pubblicità come previsto dall'art. 26, secondo comma, del citato Regolamento, dovranno essere disciplinate le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in tema di tutela dei dati personali, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, e le rispettive funzioni ed i rapporti e limiti reciproci.

Art. 7 - Responsabile

1. Il Titolare del trattamento, con suo specifico provvedimento, individua il Responsabile del Trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione degli ambiti portuali di competenza dell'Adsp e delle sedi dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e).
2. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto da parte del Titolare, in sede di designazione.
5. Il Responsabile, in particolare:
 - impartisce prescrizioni riguardo l'accesso ai locali e postazioni destinati alla funzione di centrali di controllo e si assicura che tali prescrizioni vengano comprese ed osservate;
 - nel caso in cui sia necessario conservare immagini su dispositivi mobili, si assicura che questi siano custoditi in armadi chiusi a chiave;
 - si accerta che le credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza siano custodite con consapevolezza ed attenzione.

Art. 8 - Funzioni del Responsabile del trattamento:

Il Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza;
- può individuare, in vece del Titolare, gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade le richieste di accesso ed i reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- interagisce con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunica al Titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;

- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa, senza ingiustificato ritardo, il Titolare nel caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, affinché possano essere prese le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica immediatamente al Titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali, affinché detta violazione, secondo le procedure interne, venga posta a conoscenza dell'Autorità competente nel rispetto dei termini di legge.

Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Titolare o il Responsabile designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e videoregistrazione. Verranno, comunque, incaricati tutti gli operatori che, in via principale o residuale, effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli Incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul presente regolamento e sulle disposizioni della normativa di riferimento.
4. Nell'ambito degli Incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle *password* e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere alle control room

1. L'accesso alla sala di controllo/centrale operativa e la possibilità di visionare, in tempo reale, i monitor collegati all'impianto attivo presso le sedi dell'ente è consentito solamente ai Responsabili nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, al Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento e agli Incaricati.
2. Come misura precauzionale, l'accesso ai locali tecnici dove sono presenti i dispositivi di memorizzazione, così come tutti i locali tecnici presso i quali è possibile accedere direttamente o indirettamente ai dispositivi di memorizzazione, sono sottoposti essi stessi a videosorveglianza con la finalità di controllo accessi e a garanzia dell'integrità del sistema.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle di cui al comma 1 devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Possono essere autorizzati all'accesso solo Incaricati di mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
5. Il Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone

autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Il Responsabile del Trattamento vigila sul puntuale rispetto, da parte degli incaricati, delle istruzioni loro impartite e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile di cui all'art. 7 del Presente Regolamento, agli Incaricati, nonché, per le attività agli stessi demandate, ai Responsabili di cui all'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
2. Detti soggetti, per l'accesso al sistema, saranno dotati di specifiche credenziali e potranno accedere mediante sistemi "criptati", con utilizzo di userid e password.
3. È effettuata la registrazione dei log di accesso relativi alle attività degli utenti abilitati. I "log" di accesso saranno conservati per la durata di anni uno.
4. Gli incaricati potranno autonomamente variare la propria password alla scadenza o quando lo ritengano opportuno.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 - 22 "*Regole ulteriori per i soggetti pubblici*";
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza e videoregistrazione installate negli ambiti portuali di competenza dell'Adsp e presso le sue sedi.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale

e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Responsabile del trattamento dei dati personali si obbliga a dare precise informazioni atte a specificare che non devono essere effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo e rese disponibili presso sale di controllo o altre postazioni idonee ed opportunamente definite. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico, quest'ultimo disponibile solo a personale appositamente individuato.

4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione è limitata al massimo a giorni 7 (sette), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
5. I sistemi utilizzati sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra registrazione, con modalità comunque tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Saranno predisposte delle *control room* in cui le persone autorizzate potranno accedere in maniera protetta. Nel caso in cui le immagini siano visualizzate al di fuori delle *control room*, da persone identificate ed incaricate, queste saranno rese edotte, anche per iscritto, delle modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli Incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Titolare del trattamento e a contitolari;
 - al Responsabile ex art. 7 del presente regolamento, ai Responsabili ex art. 28 del GDPR ed agli Incaricati dello specifico trattamento;

- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema dell'Adsp ed ai soggetti incaricati della manutenzione del sistema;
 - all'interessato, debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese, nel caso ne faccia richiesta.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
 8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato dal Responsabile del trattamento, nel quale sono riportati almeno i seguenti elementi:
 - la data e l'ora d'inizio e fine dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato, mediante indicazione degli estremi di idoneo documento;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'Incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
 9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
 10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 14 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per le finalità indicate al superiore art.3.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Responsabile.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

L'Adsp, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13 e ss. del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e del GDPR, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente e a pubblicare sul proprio sito una completa informativa ai sensi dei

citati articoli, sia in relazione alle riprese e registrazioni effettuate con riguardo agli ambiti portuali sia a quelle relative alle sedi dell'Ente.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
2. L'interessato, inoltre, può:
 - chiedere al titolare l'accesso alle immagini;
 - opporsi al trattamento;
 - chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione in caso di utilizzo illecito.
3. Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
4. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).
4. Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del titolare.
5. L'interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idoneo documento di riconoscimento.
6. L'istanza dovrà indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui sarebbe avvenuta la ripresa. Nel caso in cui tali indicazioni manchino o siano insufficienti a premettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
7. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
8. Decorsi i termini di conservazione di cui al presente Regolamento, sarà comunque impossibile soddisfare la richiesta di accesso.
9. Per ciascuna richiesta può essere imputato all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
10. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
11. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

12. Le istanze di cui al presente articolo dovranno essere trasmesse al Titolare o al responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento mediante PEC o posta elettronica ordinaria e dovranno contenere l'indicazione della zona, della data e dell'orario in cui si presume che le immagini siano state raccolte.
13. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12.
2. La control room sarà allestita in modo da evitare la possibilità di prendere visione delle immagini dai monitor di controllo. Saranno adottate tutte le misure idonee ad evitare l'accesso a personale non autorizzato e a rendere indisponibili le immagini qualora la contro room non fosse presidiata.
3. Le immagini contenute nei dispositivi di storage sono debitamente criptate.

Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Art. 19 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Adsp a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento nei limiti di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, anche per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 20 – Tutela



1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

Art. 21 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22- Tutela dei dati personali

L'Adsp garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Adsp, unitamente all'informativa prevista dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 24 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua approvazione.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento